

Ampliamento degli edifici soggetto a reverse charge

I lavori di opere murarie per il committente rientrano nell'art. 17 comma 6 lettera a-ter) del DPR 633/72

/ **Simonetta LA GRUTTA**

In occasione del question time del 10 marzo in Commissione Finanze della Camera, con risposta all'interrogazione n. [5-08065](#), è stato chiarito che le disposizioni di cui all'art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/72, che prevedono l'applicazione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile, sono riferibili all'attività dell'impresa che effettua lavori di **opere murarie** nell'ambito di un **ampliamento** di un edificio.

Come si ricorderà, la citata norma, a partire dal 2015, ha esteso l'obbligo del *reverse charge* alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

Il termine **completamento** ha comportato, sin da subito, difficoltà nella comprensione della portata della norma. L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito con circ. del 27 marzo 2015 n. [14](#), precisando che tale termine è utilizzato dal legislatore in modo atecnico, in quanto l'art. 3 del Testo unico dell'edilizia (DPR 6 giugno 2001 n. 380) non menziona la nozione di completamento, ma fa riferimento a interventi quali la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, ecc.

In assenza di una definizione di completamento anche nella Direttiva IVA 2006/112/CE e nel Regolamento di esecuzione n. 1042/2013, l'Amministrazione finanziaria, nella richiamata circolare, ha indicato che deve farsi ricorso ai codici attività **ATECO** 2007 individuati con il medesimo intervento chiarificatorio e, tra questi, per ciò che qui interessa, al codice 43.39.01 "attività non specializzate di lavori edili".

Secondo gli interroganti, le prestazioni in esame ricadono nel suddetto **codice 43.39.01**, che comprende anche "altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.", limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici, indipendentemente dal fatto che l'edificio sia esistente o sia di nuova costruzione. Non è corretto, invece, fare rientrare i lavori in parola nelle attività di cui al codice 41.2, riferito alle attività di "costruzione di edifici residenziali e non residenziali", che riguarda invece la costruzione completa di edifici residenziali e non resi-

denziali eseguiti per conto proprio o per conto di terzi e poi venduti. Secondo gli interroganti, in verità, se si effettuano solo parti specifiche del processo di costruzione, l'attività va classificata nella divisione 43.

Sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, il Viceministro dell'Economia Enrico Morando conferma l'interpretazione proposta.

Pertanto, il soggetto prestatore del servizio emette fattura nei confronti del committente, soggetto passivo d'imposta, senza addebito di IVA, specificando nel corpo del documento che si tratta di operazione soggetta ad **inversione contabile** ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/72.

Il committente è tenuto, invece, ad **integrare** la fattura, indicando l'aliquota applicabile e la relativa imposta, e ad annotarla nel registro di cui all'art. 23 del DPR 633/72 (nel mese di ricevimento o successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese) e, ai fini della detrazione, nel registri di cui all'art. 25 del DPR 633/72.

Prestazioni che ricadono nel codice attività 43.39.01

La qualificazione dei lavori di opere murarie per il committente nell'ambito di ampliamenti di edifici tra le attività di cui al codice 43.39.01, proposta dagli interroganti e validata dall'Amministrazione finanziaria, richiede qualche riflessione.

In termini **fattuali**, vi è forse qualche dubbio che un'attività come quella in parola debba farsi rientrare tra i lavori di completamento, piuttosto che tra i lavori di costruzione di edifici residenziali e non residenziali.

In termini **sistematici**, tuttavia, una volta che l'Amministrazione finanziaria e, ancor prima il legislatore (come risulta dalla relazione tecnica alla legge di stabilità 2015), ha ritenuto di adottare, quale unico criterio per l'individuazione delle prestazioni di cui alla lettera a-ter), il codice attività della Tabella ATECO 2007 sotto cui le varie prestazioni sono rubricate, eventuali incongruenze sono endemiche.